

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI**

**Approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 72 del 29 novembre 2005**

**In pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal 9.12.2005 al 23.12.2005 e dal 23.01.2006 al 6.02.2006.**

**In vigore dal 19 dicembre 2005.**

**Modificato, all'art. 4, con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 7 gennaio 2014.**

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento, finalità e definizioni**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di **patrocini** da parte dell'amministrazione comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere attività che promuovano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio", il sostegno con associazione di immagine a un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'amministrazione alla stessa come specificato al successivo art. 2.

## **Art. 2**

### **Patrocinio**

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento concesso dal Comune ad iniziative, manifestazioni o progetti promossi da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private che rivestano carattere di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico e può essere oneroso o non oneroso.
2. Il patrocinio non oneroso non comporta la concessione di contributi in denaro o di altri benefici.
3. Il patrocinio oneroso comporta la concessione di contributi in denaro o dei benefici previsti al successivo art. 5.
4. Le iniziative patrocinate dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "*con il patrocinio del Comune di Rivalta di Torino*".

## **Art. 3**

### **Ambiti di intervento**

Il Comune può disporre, con le modalità previste ai successivi articoli, la concessione di patrocini o altri benefici, qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle aree di intervento relative a:

- attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente
- attività culturali, celebrative, educative, di formazione ed istruzione;
- attività umanitarie, socio-assistenziali, di promozione e tutela della salute, di cooperazione sociale e volontariato;
- attività ricreative del tempo libero e sportive;
- attività inerenti i temi della solidarietà, pace, qualità della vita impegno e cooperazione sociale e civile;
- attività di promozione e sviluppo del turismo;
- attività finalizzate allo sviluppo ed alla valorizzazione del tessuto economico

## **Art. 4**

### **Soggetti competenti alla concessione di patrocini**

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento della Giunta Comunale:
  - a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);

- b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti)

2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata a un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'amministrazione può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti.

3. Qualora un'istanza abbia le caratteristiche di cui ad entrambi i sottoelencati punti, il patrocinio potrà essere autorizzato d'ufficio, previo parere favorevole del Sindaco, senza perciò ricorrere all'approvazione di apposito atto deliberativo:

- a) quando l'istanza sia avanzata da una organizzazione sociale del territorio, ovvero regolarmente iscritta al registro comunale delle associazioni, o da comitati e gruppi non costituiti riconosciuti dal Comune mediante atti formali;
- b) quando l'attività per la quale viene richiesto il patrocinio presenti carattere di interesse generale e sia rivolta alla comunità tutta;

In ogni caso devono essere rispettati i criteri di cui al successivo art. 7 – Criteri per la concessione dei patrocini.

4. Il patrocinio si intende altresì concesso d'ufficio per la realizzazione di progetti e attività annuali delle associazioni locali oggetto di approvazione mediante appositi atti.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4, qualora venga richiesto un patrocinio oneroso, coerentemente a quanto previsto all'art. 5 – Patrocinio oneroso – la concessione dei benefici dovrà essere valutata ed eventualmente disposta dall'Amministrazione Comunale, fatti salvi i casi rientranti in ipotesi previste da altri regolamenti in vigore”.

## **Art. 5 Patrocinio oneroso**

1. Qualora la domanda di patrocinio sia di tipo oneroso cioè associata a un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni o di altri benefici, l'amministrazione comunale valuta le richieste presentate, secondo le seguenti modalità:

- a) contributi in denaro: per la concessione di erogazioni in denaro disposte per soggetti pubblici o privati per l'effettuazione di iniziative, manifestazioni o progetti rientranti negli ambiti definiti al precedente art. 3, si rinvia al vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”;
- b) altri benefici economici: per la concessione di tariffe a prezzi agevolati, per la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune o per la fruizione temporanea di beni immobili del Comune a condizioni di gratuità o vantaggio si intendono fatte salve le condizioni e prescrizioni contenute nei singoli regolamenti o norme di utilizzo.

2. In deroga a quanto disposto dall'annuale “Disciplina generale delle tariffe e dei prezzi pubblici”, la Giunta Comunale può disporre, fatta salva la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, contestualmente alla concessione del patrocinio, l'autorizzazione all'uso gratuito di locali comunali relativamente allo svolgimento delle attività oggetto del patrocinio.

3. Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'amministrazione comunale può valutare distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.

**Art. 6**  
**Soggetti beneficiari dei patrocini**

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'amministrazione comunale:
  - a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
  - b) altri organismi non profit;
  - c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
  - d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'amministrazione comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

**Art. 7**  
**Criteri per la concessione di patrocini**

1. La concessione dei patrocini è decisa dall'amministrazione comunale sulla base dei seguenti criteri:
  - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
  - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
  - c) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;
  - d) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per es. rassegne) o per attività programmate.
3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.
4. Le iniziative e manifestazioni cui le richieste si riferiscono devono essere effettuate in spazi privi di barriere architettoniche. Eventuali deroghe relative alla localizzazione delle iniziative o manifestazioni devono essere autorizzate dall'Amministrazione comunale.
5. Le iniziative e manifestazioni cui le richieste si riferiscono devono essere organizzate nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.

**Art. 8**  
**Concessione di patrocini in casi eccezionali**

1. L'amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente art. 7 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

**Art. 9**  
**Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni**

1. L'amministrazione comunale non concede patrocini:
  - a) per iniziative di carattere politico
  - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
  - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del comune.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo.

#### **Art. 10**

##### **Procedura per la concessione di patrocini**

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'amministrazione comunale presentano un'istanza con almeno quindici giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
  - a. soggetto richiedente
  - b. natura giuridica del soggetto richiedente con l'indicazione, ove esista dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare nei confronti di terzi la rappresentanza del soggetto richiedente;
  - c. indicazione del responsabile dell'iniziativa;
  - d. natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
  - e. altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
  - f. impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
  - g. principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. Per i soggetti iscritti al Registro Comunale delle Associazioni, relativamente alle informazioni di cui al punto "b" potrà essere fatto riferimento alla documentazione depositata presso il Comune a condizione che essa sia stata regolarmente aggiornata;
4. In caso di richiesta di patrocinio oneroso, come definito all'art. 5, il soggetto richiedente dovrà presentare l'istanza entro e non oltre trenta giorni dalla data prevista per l'iniziativa.
5. L'amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno una settimana prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
6. La mancata indicazione o produzione di quanto previsto al comma 2 ed il mancato rispetto dei tempi di cui ai commi 1 e 3, comporta d'ufficio la dichiarazione di non procedibilità dell'istanza e l'archiviazione della stessa.

#### **Art. 11**

##### **Utilizzo dello stemma del comune in relazione al patrocinio**

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'amministrazione.
2. Il ruolo dell'amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento (cfr. art. 2).

**Art. 12**  
**Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.